



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE  
Divisione V

## **REGIONE TOSCANA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. B), C), D), E) DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA ALLEGATO AL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009.**

L'anno duemilaundici il giorno 19 del mese di ottobre, in Roma, nella sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative

tra

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative (C.F. 97532760580), rappresentato dal dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2009, reg.1 foglio 248

e

la Regione Toscana (C.F. 01386030488 ) nella persona dell'ing. Gianluca Giovannoni in qualità di Dirigente del Settore Politiche abitative, a ciò delegato con D.G.R. n. 64 del 05 maggio 2010;

### **PREMESSO CHE**

- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

- l'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

- il comma 12 del richiamato articolo 11 dispone che per l'attuazione degli interventi facenti parte del piano nazionale di edilizia abitativa è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscano le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché di cui agli articoli 21, 21-bis, e 41 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni;

- con D.P.C.M. 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO in particolare che:

- l'articolo 1, comma 1, lettera a) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al citato D.P.C.M. 16 luglio 2009 prevede come linea d'intervento la costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale ovvero promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa in locazione;

- l'articolo 1, comma 1, lettera b) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al citato D.P.C.M. 16 luglio 2009 prevede come linea d'intervento l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall'alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

- l'articolo 1, comma 1, lettera c) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d'intervento la promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

- l'articolo 1, comma 1, lettera d) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d'intervento agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

- l'articolo 1, comma 1, lettera e) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d'intervento la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale;

- l'articolo 2, comma 2, lettera c) del citato Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al menzionato D.P.C.M. 16 luglio 2009 destina agli interventi di cui alle lettere b), c) d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del Piano medesimo le disponibilità finanziarie di cui al comma 12, ultimo capoverso, dell'articolo 11 del richiamato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 al netto dell'importo massimo di 150 milioni di euro e dell'importo di 200 milioni di euro destinati, rispettivamente, agli interventi di cui all'articolo 11 del Piano nazionale e agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del Piano nazionale medesimo;

- l'articolo 3, comma 1, del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa dispone che le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del medesimo Piano siano ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei

coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003, e destinate al finanziamento delle linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* nonché alla promozione di programmi integrati di edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)* del Piano medesimo;

- l'articolo 4 del citato Piano nazionale dispone, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova con le regioni ed i comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

- gli articoli 8 e 9 del Piano nazionale di edilizia abitativa medesimo individuano rispettivamente le procedure attuative per la sottoscrizione degli accordi di programma di cui al richiamato articolo 4 nonché i criteri per la selezione dei programmi coordinati di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Piano nazionale;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 2010;

#### CONSIDERATO CHE

- con decreto interministeriale 8 marzo 2010, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio.- in data 12 aprile 2010, reg. 3, fog. 346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, del 6 maggio 2010, n. 104 è stato effettuato il riparto, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa, pari complessivamente ad euro 377.885.270,00;

- sulla base del citato riparto alla regione Toscana è stata attribuita la somma complessiva di euro 21.832.132,53 a valere sulla disponibilità complessiva di euro 377.885.270,00;

- con il presente accordo di programma, da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009, si provvede a:

- a) individuare, d'intesa con la regione Toscana, le iniziative da inserire nelle linee di intervento di cui all'articolo 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa;
- b) concordare le procedure attuative necessarie per i singoli programmi regionali di intervento di cui all'articolo 8 del Piano nazionale di edilizia abitativa, cui attribuire il contributo secondo i parametri di finanziamento di cui all'articolo 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa;

- la regione Toscana, con D.G.R. 4 ottobre 2010, n.856 (All. 1), ha individuato ai sensi del comma 2, dell'articolo 8 del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa, le procedure e i criteri per la redazione del piano coordinato degli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa delegando i competenti uffici regionali alla predisposizione dell'avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse ai fini dell'individuazione delle proposte da inserire nel piano coordinato della regione Toscana nonché ha approvato la quota di cofinanziamento regionale pari ad euro 21.832.132,53 e la relativa copertura finanziaria;

- la Direzione generale diritti di cittadinanza e coesione sociale – settore edilizia residenziale pubblica della regione Toscana, ha approvato con decreto n. 5020 del 13 ottobre 2010 (All. 2), ai sensi del comma 2, dell'articolo 8 del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa, le procedure di evidenza pubblica per promuovere e valutare, ai fini dell'ammissibilità, le proposte di intervento da inserire nel programma coordinato di interventi di cui all'articolo 8, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa;

- la regione Toscana, con D.G.R. 7 febbraio 2011, n.58 (All. 3), ha approvato l'elenco degli interventi – riportato nell'allegato B alla medesima delibera - da inserire nel programma coordinato per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa e con successiva D.G.R. 21 febbraio 2011, n.76 (All. 4), ha rettificato e sostituito per un mero errore materiale, il punto 4 alla stessa deliberazione;

- con nota 26 gennaio 2011, prot.729, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative, in ottemperanza alla citata delibera CIPE n.18/2009, ha richiesto alla regione Toscana di individuare i criteri socio-economici di riparto da seguire per l'assegnazione degli alloggi alle categorie individuate dal D.L. n.112/2008;

- la regione Toscana, con D.G.R. 16 maggio 2011, n. 343 (All. 5), ha approvato tra l'altro i requisiti di ordine economico e sociale che devono essere posseduti dai soggetti appartenenti ad ognuna delle categorie sociali individuate dal D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, ai fini dell'accesso agli alloggi realizzati nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa;

- il programma coordinato degli interventi proposto dalla regione Toscana risulta elaborato in maniera coerente con la programmazione regionale in materia di politiche abitative;

- il contributo statale richiesto è nei limiti previsti dall'articolo 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con il richiamato D.P.C.M. 16 luglio 2009;

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto, con nota 16 marzo 2011, n. 10832 (All. 6), l'iscrizione all'ordine del giorno del CIPE del presente Accordo di programma, inoltrando la relativa relazione istruttoria elaborata, 22 marzo 2011, prot. 2884, unitamente alla scheda riepilogativa degli interventi e dei canali di finanziamento che concorrono all'attuazione dell'Accordo di che trattasi (All.7);

- la regione Toscana, con nota 13 aprile 2011, prot. A00GRT0094714/N.70.30 (All. 8), ha trasmesso la suddetta scheda riepilogativa rettificata alla luce della definitiva approvazione delle modifiche dei limiti di costo per l'edilizia sociale;

- la regione Toscana, con nota A00GRT/182412/N.70.30 del 18 luglio 2011 (All. 9), ha comunicato che il Consorzio Etruria soc. coop. a r.l., soggetto attuatore degli interventi da realizzarsi nei comuni di Grosseto, di Massa, di Camaiore e di Pisa, è sottoposto a procedura di concordato preventivo e, nelle more di conoscere le determinazioni in merito assunte dal Collegio dei Commissari Giudiziali, ha confermato la volontà della regione Toscana e dei comuni interessati a proseguire nell'attuazione degli interventi ammessi al Piano nazionale di edilizia abitativa e, qualora si rendesse necessario, ad attivare le procedure per la sostituzione di tale soggetto attuatore;

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.16 del 5 maggio 2011, registrata alla Corte dei Conti in data 6 settembre 2011, reg. 9, foglio 52, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2011, n.215 (All. 10) con la quale è stato espresso, tra l'altro,

parere positivo ai sensi del richiamato articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 16 luglio 2009 in relazione all'Accordo di programma della regione Toscana,

VISTA l'intesa espressa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 16 luglio 2009, dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 13 ottobre 2011, sull'Accordo di programma relativo alla regione Toscana;

## TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE:

### **Articolo 1**

*(Disposizioni generali)*

1. Le premesse ed i considerato di cui sopra sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo di programma.

### **Articolo 2**

*(Oggetto dell'Accordo di programma)*

1. Oggetto del presente Accordo sono gli interventi ricompresi nel programma coordinato predisposto dalla regione Toscana e approvato con D.G.R. 7 febbraio 2011, n. 58, concernenti rispettivamente le linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *ed e)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009 come meglio descritti nell'Allegato 3 che forma parte integrante del presente Accordo.

### **Articolo 3**

*(Concorso finanziario)*

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma coordinato degli interventi di cui all'articolo 2 ricadenti nella regione Toscana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Toscana contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

- a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, con euro 21.832.132,53 attribuite alla Regione Toscana ai sensi del decreto interministeriale 8 marzo 2010;
- b) regione Toscana con euro 21.832.132,53, sulla base della disponibilità al cofinanziamento assunto con D.G.R. 4 ottobre 2010, n.856;
- c) privati con euro 44.889.744,00, sulla base della disponibilità al cofinanziamento riportata nella scheda riepilogativa di cui agli Allegati 7 e 8 al presente Accordo.

2. La regione Toscana provvede a richiedere agli enti cofinanziatori idonee attestazioni in ordine al permanere dei cofinanziamenti da apportare.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative procede agli adempimenti previsti dal presente Accordo di programma e, in particolare, al trasferimento dei fondi statali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)* del D.P.C.M. 16 luglio 2009 alla regione Toscana successivamente alla comunicazione da parte della Regione dell'avvenuta acquisizione delle attestazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

#### **Articolo 4**


*(Accordi, intese o convenzioni con i soggetti beneficiari del finanziamento pubblico)*

1. Entro 180 giorni dalla comunicazione della avvenuta esecutività del presente Accordo di programma, la regione Toscana procede, con ciascun soggetto beneficiario del finanziamento, alla sottoscrizione di appositi accordi, intese ovvero convenzioni che stabiliscono, tra l'altro, le modalità attuative dei singoli interventi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche.
2. Gli accordi, le intese ovvero le convenzioni di cui al comma 1 sono sottoscritti solo a seguito della avvenuta verifica di coerenza, da attestare da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma di cui all'articolo 6, dei progetti definitivi e del relativo quadro economico generale con le singole proposte di intervento. Nei medesimi accordi, intese o convenzioni sarà indicato il termine per l'inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre 180 giorni dalla esecutività degli stessi, pena revoca del finanziamento assegnato che sarà riprogrammato ai sensi degli articoli 6 e 7. Copie conformi di detti accordi, intese o convenzioni sono trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di richiesta di erogazione della quota di finanziamento di cui all' articolo 5, lettera b) del presente Accordo di programma.
3. Al fine di consentire le verifiche di cui al comma 2, il progetto definitivo, debitamente approvato dagli organi competenti, dovrà essere trasmesso al Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma, da ciascun soggetto ammesso a finanziamento, entro 120 giorni dalla comunicazione della avvenuta esecutività del presente Accordo di programma.
4. La regione Toscana, sulla base delle modalità indicate nei singoli accordi, intese o convenzioni, provvede al trasferimento al soggetto attuatore beneficiario del cofinanziamento statale e regionale delle risorse spettanti. I trasferimenti di risorse a soggetti beneficiari dovranno essere effettuati a valere sulle risorse statali secondo le rispettive percentuali di cofinanziamento sulla base degli stati di avanzamento lavori.
5. La regione Toscana si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun programma stabiliti negli accordi, intese o convenzioni nonché a recuperare i finanziamenti pubblici, nel caso inadempienza da parte del soggetto attuatore secondo quanto stabilito nei singoli accordi, intese o convenzioni dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Agli accordi, intese o convenzioni di cui al comma 1 è allegato il presente Accordo di programma che ne costituisce parte integrante.

#### **Articolo 5**

*(Modalità di trasferimento delle risorse statali)*

1. Le risorse statali in conto capitale indicate all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente Accordo di programma, pari complessivamente ad euro 21.832.132,53 sono trasferite alla regione Toscana per il tramite della Tesoreria Provinciale su apposito capitolo di bilancio regionale vincolato all'attuazione Piano Nazionale di Edilizia Abitativa di cui all'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, approvato con D.P.C.M. 16 luglio 2009 ed in particolare agli interventi di cui al presente Accordo di programma sottoscritto ai sensi dell'articolo 4 del citato D.P.C.M. secondo le seguenti modalità:



- a) 40% del finanziamento spettante (pari a € 8.732.853,01) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente Accordo di programma;
- b) 30% del finanziamento spettante (pari a € 6.549.639,76) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 35% del finanziamento complessivo pubblico;
- c) 30% del finanziamento spettante (pari a € 6.549.639,76) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 70%. La quota finale di finanziamento sarà decurtata della quota di finanziamento statale relativa ai programmi non avviati.

### **Articolo 6**

*(Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma)*

1. La regione Toscana individua quale Responsabile del presente Accordo di programma l'arch. Maurizio De Zordo, funzionario del Settore Politiche abitative della medesima Regione.

2. Il Responsabile dell'attuazione dell' Accordo di programma ha il compito di:

- a) effettuare le verifiche necessarie alla sottoscrizione degli accordi, intese o convenzioni di cui all'articolo 4;
- b) promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori, mediante il presente Accordo e le singole convenzioni di cui all'articolo 4;
- c) concedere, su motivata richiesta, limitate proroghe ai termini di attuazione dei singoli programmi;
- d) proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative ai fini della successiva approvazione d'intesa con il Ministero:
  - 1. modifiche e/o rimodulazioni dei programmi che incidano in modo sostanziale sui programmi ammessi a finanziamento;
  - 2. motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni dei programmi costruttivi conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive;
  - 3. riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;
  - 4. iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma;
- e) predisporre, fino alla conclusione del programma di interventi oggetto del presente Accordo, un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento del presente Accordo di programma da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative - Comitato per il monitoraggio di cui all'articolo 13 del Piano nazionale;
- f) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, le comunicazioni di cui all'articolo 5 per il trasferimento delle quote di finanziamento previste.

**Articolo 7**  
*(Monitoraggio)*

1. Il monitoraggio dello stato di avanzamento del presente Accordo di programma è effettuato dal Comitato per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 13 del Piano nazionale medesimo.
2. Su proposta del Comitato di monitoraggio di cui al comma 1, integrato con il Responsabile regionale del presente Accordo di programma, il Ministero procede alla riprogrammazione delle risorse eventualmente non utilizzate e di eventuali revoche ed economie accertate.
3. La regione Toscana si impegna a fornire al Comitato di cui al comma 1 i dati che saranno richiesti secondo modalità unificate che saranno definite con apposito decreto ministeriale.
4. La regione Toscana si impegna, altresì, a trasmettere al Ministero i dati tecnici, finanziari e amministrativi relativi allo stato di attuazione dell'Accordo di programma, secondo quanto previsto dalla citata delibera CIPE 5 maggio 2011, ai fini della predisposizione della relazione annuale da trasmettere al Comitato di monitoraggio, anche per consentire al Ministero di vigilare, così come richiesto dal CIPE con la richiamata delibera, sulla corretta applicazione dei criteri utilizzati per il riparto di tutte le risorse di competenza, tra le categorie di beneficiari indicate dall'art.11 del citato decreto-legge n.112/2008, nella selezione dei soggetti che avranno accesso agli alloggi oggetto del presente Accordo di programma.

**Articolo 8**  
*(Revoche ed economie)*

1. La quota parte di finanziamento statale a valere su eventuali economie risultanti a conclusione dei singoli programmi costruttivi in ciascun comune, dovrà essere restituita, qualora non riprogrammata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previo versamento in conto entrate dello Stato sul cap. 3570 del Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnata sul cap. 7440 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Articolo 9**  
*(Collaudo degli interventi)*

1. Ciascun soggetto attuatore ammesso al finanziamento pubblico statale e regionale provvede, ove previsto, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, alla nomina di una Commissione di collaudo in corso d'opera composta da tre membri, di cui uno su designazione del Direttore generale per le politiche abitative, uno su designazione della regione Toscana ed uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo.
2. Il certificato di collaudo dovrà essere integrato da un giudizio sintetico sul comportamento prestazionale degli alloggi realizzati o recuperati con particolare riferimento alla capacità di risparmio energetico e al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche di cui alla legge 8 gennaio 1989, n. 13 nonché da una relazione generale acclarante i rapporti tra lo Stato, la regione Toscana e il



soggetto beneficiario del finanziamento pubblico al fine di accertare, in particolare, l'effettivo utilizzo delle somme a disposizione comprese nel quadro economico dell'intervento.

3. Gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull'importo del finanziamento.

**Articolo 10**  
*(Prescrizioni)*

1. In ottemperanza a quanto prescritto dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con la citata delibera 5 maggio 2011, n. 16, la regione Toscana comunica al Ministero delle infrastrutture e trasporti:

a) i criteri utilizzati per l'individuazione delle categorie di beneficiari indicate dall'articolo 11 del citato decreto legge n.112 del 2008;

b) l'elenco completo dei CUP (codice unico di progetto) richiesti dai soggetti aggiudicatori per ogni progetto di investimento pubblico di cui al presente accordo di programma riconducibile alle fattispecie di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3.

**Articolo 11**  
*(Poteri sostituitivi)*


1. In caso di ritardi nell'attuazione del programma coordinato degli interventi di cui al presente Accordo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostituitivi con le modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale, previa intesa con la Regione Toscana.


**Articolo 12**  
*(Disposizioni finali)*

1. Il presente Accordo di programma, redatto in tre esemplari, diviene esecutivo dalla data della comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del relativo decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Copia del presente Accordo di programma e del relativo decreto approvativo è trasmesso, a cura della regione Toscana a ciascun soggetto attuatore ammesso a finanziamento, ai fini degli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: dott. Marcello Arredi.....

Per la regione Toscana: ing. Gianluca Giovannoni.....

## **LEGGE REGIONALE PUGLIA 21 maggio 2008, n. 12**

**“Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l’offerta di edilizia residenziale sociale”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

### **ART. 1**

1. I comuni, in attuazione dell’articolo 1, commi 258 e 259, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), possono definire ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, a sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)

2. I comuni procedono all’attuazione degli interventi previsti dalle presenti norme previa valutazione del fabbisogno di edilizia residenziale sociale. Per i comuni a elevata tensione abitativa di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa - legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8), pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 18 febbraio 2004, n. 40, tale valutazione è obbligatoria e deve essere trasmessa alla Regione entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente all’indicazione dei modi di soddisfacimento del fabbisogno stesso.

3. Per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale sociale i comuni possono prevedere, previa valutazione della sostenibilità del maggiore carico insediativo e della compatibilità con i caratteri culturali, ambientali e paesaggistici dei luoghi nonché nel rispetto delle quantità complessive minime fissate dall’articolo 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni, l’utilizzazione di:

a) ambiti destinati a servizi che siano in esubero rispetto alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto interministeriale 1444/1968, assegnando a essi una previsione edificatoria secondo il metodo della perequazione urbanistica;

b) ambiti a prevalente destinazione residenziale consentendo un surplus di capacità edificatoria.

4. I comuni, per promuovere la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale nei modi previsti al comma 3, quale concorso per la realizzazione dei medesimi interventi possono assegnare le aree ai proprietari e agli operatori pubblici e privati secondo criteri di concorrenzialità e trasparenza.

5. Per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti relative ai casi previsti dal comma 3, si applica il procedimento semplificato previsto dall'articolo 11, commi da 4 a 14, della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio).

6. I proprietari e i soggetti di cui al comma 1 ai quali sia affidata la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale devono, sulla base di apposita convenzione, impegnarsi a:

a) cedere gratuitamente al comune una quota minima del 10 per cento degli alloggi realizzati grazie al surplus di capacità edificatoria previsto dal comma 3;

b) garantire preferibilmente l'affitto o l'affitto con patto di futura vendita dei restanti alloggi di edilizia residenziale sociale a soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso a tale tipo di alloggi selezionati da una graduatoria comunale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 21 maggio 2008

VENDOLA